

50% Assicurazione

GARANZIE ASSICURATE	COMBINAZIONI					
	A	B	C	D	E	F
Caso Morte Max	150.000	180.000	210.000	240.000	270.000	330.000
Invalità Permanente	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	400.000
Invalità Permanente pari o superiore al 45% = 100% del capitale assicurato	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Invalità Permanente pari o superiore al 75%	350.000	380.000	400.000	450.000	500.000	700.000
Tabella Valutazione Medica Invalità Permanente	INAIL	INAIL	INAIL	INAIL	INAIL	INAIL
Borsa di Studio Complementare Gentori	5.000	6.000	9.000	12.000	15.000	18.000
Invalità Permanente da Malattia (Meningite - Poliomielite-contaggio/HIV - e contagio Epatite Virale)	150.000	170.000	200.000	230.000	250.000	285.000
Contaggio HIV	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Rimborso Spese Mediche da Infortunio - R.S.M.	40.000	50.000	60.000	65.000	70.000	85.000
Spese Odontoiatriche	40.000	50.000	60.000	65.000	70.000	85.000
Rottura occhiali, lenti e montature	40.000	50.000	60.000	65.000	70.000	85.000
Meaglio / Acquisto sedie a rotelle	40.000	50.000	60.000	65.000	70.000	85.000
Rimborso Spese Mediche da Malattia in viaggio/gita	40.000	50.000	60.000	65.000	70.000	85.000
Diaria da Ricovero al giorno (per max 365 giorni)	80	100	100	120	140	180
Diaria Day-Hospital (per max 365 accessi)	80	100	100	120	140	180
Indennità da Assenza	90	110	120	130	140	160
Danno Estetico - Rimborso Spese Ricostruttive	4.000	5.000	5.000	7.000	7.500	10.000
Danno Biologico Estetico	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	400.000
Diaria da Gesso al GG Per assenza	30	36	40	46	50	60
Diaria da Gesso al GG Per presenza	15	18	20	23	25	30
Spese Trasporto da Gesso - max 25 giorni	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500	3.000
Spese di accompagnamento Casa/Scuola ad Istituto di Cura e viceversa	1.000	1.200	1.500	1.700	2.000	2.500
Spese per Lezioni Private di Recupero	2.000	2.400	2.700	3.000	3.300	3.900
Perdita dell'Anno Scolastico	13.000	15.000	16.000	18.000	20.000	20.000
Annullamento Viaggi, Gite, Corsi per Infortuni e Malattia	500	750	1.000	1.250	1.500	2.000
Spese Funerarie	5.000	8.000	8.000	8.500	10.000	12.500
Danni Materiali a Seguito di Infortunio	Compresi	Compresi	Compresi	Compresi	Compresi	Compresi
Danni Materiali a Seguito di Infortunio	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
Danno sedie a rotelle e tutori per portatori di Handicap	800	1.000	1.250	1.500	1.750	2.250
a Vestitio	180	250	300	350	400	500
a Strumenti Musicali	100	130	150	170	200	240
a Bicchierie	10	20	40	40	50	80
Rimborso Forfettario per Assenza dal Lavoro dei Gentori	Compresa	Compresa	Compresa	Compresa	Compresa	Compresa
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
RCT /RCO/RC Personalidati Dipendenti /Addetti alla Sicurezza/ Danno Biologico	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Danni da incendio	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TUTELA GIUDIZIARIA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA	ILLIMITATA
ASSISTENZA	COMPRESA	COMPRESA	COMPRESA	COMPRESA	COMPRESA	COMPRESA
ALTRI DANNI AI BENI	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000	5.000
Furto e Smarrimento Bagaglio	500	500	1.000	1.000	1.500	2.000
Kasko Occhiali	300	500	750	1.000	1.250	1.500
Effetti Personali a Scuola	6.50	7.50	8.50	9.50	10.50	13.00
PREMIO PROCAPITE PER ALUNNO	6.50	7.50	8.50	9.50	10.50	13.00
Estensioni di Premio per corsisti euro	6.50	7.50	8.50	9.50	10.50	13.00
Estensione di Premio per corsisti euro	6.50	7.50	8.50	9.50	10.50	13.00
COPERTURA BASE FACOLTATIVA Personale Scolastico	6.50	7.50	8.50	9.50	10.50	13.00
COPERTURA ESTESA FACOLTATIVA Personale Scolastico	32.50	37.50	42.50	47.50	52.50	65.00

TABELLA DELLE PRESTAZIONI E DEI PREMI PER LE RISPETTIVE COMBINAZIONI

6,00

Aluna

Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa tutti i sinistri derivanti da molestie, abusi e/o violenze di natura sessuale.

Art. 6 - SOMME ASSICURATE E GARANZIE PRESTATE

L'Impresa, in relazione alla combinazione scelta indicata nella polizza Mod. PS 16-17, eroga le prestazioni come da Tabella delle Prestazioni TAPRE 16-17, contenuta nel presente FASCICOLO INFORMATIVO Mod. F.I.S.E. 16-17.

Art. 7 - ASSICURATI/BENEFICIARI DELLE GARANZIE A TITOLO ONEROSO

La garanzia è prestata per le attività descritte al successivo art. 11 a favore delle persone di seguito elencate, sempreché per esse sia stato versato il relativo premio:

- a) gli allievi iscritti all'Istituto scolastico;
- b) i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, PON, POR, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore e corsisti in genere;
- c) tutti gli operatori dell'Istituto scolastico (DS, DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali, obiettori di coscienza), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dal Regolamento interno; tutti di seguito definiti assicurati.

Art. 8 - ASSICURATI/BENEFICIARI DELLE GARANZIE A TITOLO GRATUITO

La garanzia è altresì prestata a titolo gratuito per le attività descritte al successivo art. 11 a favore delle persone di seguito elencate:

- 1) alunni con handicap e relativi accompagnatori;
 - 2) gli uditori e gli allievi "in passerella";
 - 3) gli alunni partecipanti al Progetto Orientamento;
 - 4) gli accompagnatori designati (docenti e non, genitori e specialisti esterni, obiettori di coscienza) durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche. Il numero per classe degli accompagnatori deve comunque rimanere nei limiti previsti dalle disposizioni ministeriali, fatte salve le eccezioni disposte dal Dirigente Scolastico e regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali;
 - 5) i genitori degli allievi, quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416/1974;
 - 6) gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto per attività scolastica culturale;
 - 7) gli alunni esterni che partecipano a stage organizzati dall'Istituto scolastico, sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto;
 - 8) gli esperti esterni autorizzati dal Consiglio d'Istituto, che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'Istituto;
 - 9) gli esperti esterni che sottoscrivono con l'Istituto contratti di prestazione d'opera occasionali per attività integrative nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'Istituto;
 - 10) il Responsabile della sicurezza D. Lgs. 81/2008;
 - 11) il Presidente del Consiglio d'Istituto;
 - 12) il personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94;
 - 13) prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
 - 14) tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all'attività di prevenzione;
 - 15) gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 e s.m.i.;
 - 16) gli assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
 - 17) i tirocinanti professionali, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali;
 - 18) gli assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali, nonché gli OSS e gli OSA;
 - 19) gli obiettori di coscienza, siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
 - 20) il Presidente e i componenti della Commissione d'esame;
 - 1) i Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto scolastico capofila;
 - 2) i membri degli organi collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
 - 3) i genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);
 - 4) i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per tutte le necessità dell'Istituto scolastico (biblioteca, pre-scuola, dopo-scuola), purché vi sia incarico scritto da parte dell'Istituto scolastico.
- Le categorie di beneficiari a titolo gratuito hanno diritto all'indennizzo esclusivamente per gli infortuni avvenuti all'interno dell'Istituto scolastico o, in occasione dell'espletamento dei loro compiti, all'esterno nelle sedi e luoghi stabiliti da disposizioni del Dirigente Scolastico, ovvero previste da delibere degli organi collegiali. In questi casi i massimali sono ridotti ad un terzo di quelli previsti per gli alunni e, nel limite di questa somma, gli indennizzi e i rimborsi saranno risarciti fino ad un terzo di quanto attualmente dovuto.

Art. 9 - CONVENZIONE BASE PER OPERATORI SCOLASTICI

La presente garanzia è estesa automaticamente ai soggetti richiamati al precedente art. 7 lett. c) e data facoltà all'Istituto scolastico contrarre con l'Impresa la "Copertura BASE facoltativa per il Personale Scolastico" sottoscrittibile ad adesione facoltativa da parte del personale scolastico. La presente garanzia è estesa automaticamente ai soggetti richiamati al precedente art. 7 lett. c) e data facoltà all'Istituto scolastico contrarre con l'Impresa la "Copertura ESTESA facoltativa per il Personale Scolastico" sottoscrittibile ad adesione facoltativa da parte del personale scolastico. La presente garanzia è estesa automaticamente ai soggetti richiamati al precedente art. 7 lett. c) e data facoltà all'Istituto scolastico contrarre con l'Impresa la "Copertura ESTESA facoltativa per il Personale Scolastico" sottoscrittibile ad adesione facoltativa da parte del personale scolastico.

Art. 10 - CONVENZIONE ESTESA PER OPERATORI SCOLASTICI

La presente garanzia è estesa automaticamente ai soggetti richiamati al precedente art. 7 lett. c) e data facoltà all'Istituto scolastico contrarre con l'Impresa la "Copertura ESTESA facoltativa per il Personale Scolastico" sottoscrittibile ad adesione facoltativa da parte del personale scolastico.

singolarmente, alle medesime condizioni di copertura e con i medesimi massimali previsti per gli alunni, dietro versamento del corrispettivo premio unitario e forfettario, come stabilito nella Tabella delle Prestazioni TAPRE 16-17. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di segnalare alla Compagnia i nominativi di tre operatori scolastici ai quali garantire gratuitamente la copertura ESTES

Art. 10 - INTEGRAZIONI ESTENSIVE DI COPERTURA

Qualora l'assicurazione venga stipulata a favore degli allievi ospiti di Convitti, la copertura sarà operante come se le polizze assicurative svolgessero attività didattica 24 ore su 24; si stabilisce altresì che il relativo premio unitario sarà pari, forfettariamente doppio di quello già prescelto ed in corso per l'Istituto scolastico contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi massimali.

Art. 11 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati durante l'intera permanenza nella sede dell'Istituto scolastico, nelle succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, purché rientrino nel normale programma di studi e/o siano regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati. Esemplicativo ma non esaustivo, l'Assicurazione è operante per/durante:

- 1) le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici;
- 2) le attività di pre-scuola e dopo-scuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Locali e/o altri Enti;
- 3) tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari);
- 4) le visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da questi autorizzati;
- 5) le visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola/lavoro, anche se comprendono esperimenti e prove pratiche dirette, purché sia assicurata la sorveglianza da parte di personale della scuola, dell'azienda/ente ospitante o di un soggetto appositamente incaricato;
- 6) tutte le attività ricreative e non che dovessero svolgersi anche in occasione di pre-scuola, dopo-scuola o inter-compresi i Giochi della Gioventù, giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti, anche in strutture esterne allo scolastico o in altri luoghi designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con l'Istituto scolastico;
- 7) tutte le attività relative al progetto Pedibus, Bicibus e ai corsi organizzati dall'Istituto Scolastico per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
- 8) tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, comprese le "settimane bianche", l'esercizio degli sci invernali e/o sulla neve, organizzate nell'ambito del mondo scolastico e deliberate dal Consiglio d'Istituto o di circoscrizione, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive;
- 9) la refezione e ricreazione;
- 10) le lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti, anche all'esterno dell'Istituto scolastico;
- 11) gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche;
- 12) viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato;
- 13) uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l'uscita sia organizzata dall'Istituto scolastico e con personale incaricato;
- 14) attività autogestite ed attività correlate all'autonomia;
- 15) durante i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle suddette attività;
- 16) assemblee studentesche, anche non autorizzate, nei locali dell'Istituto, con l'esclusione dell'occupazione violenta;
- 17) centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purché deliberati dagli organismi scolastici competenti.

In caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento di una delle attività all'esterno delle sedi scolastiche, o all'interno delle stesse, di carattere collettivo di classe, occupazioni, manifestazioni autogestite, l'assicurazione è operante a condizione che dette attività siano sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità Scolastiche.

Art. 12 - RISCHIO IN ITINERE

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati a titolo oneroso di cui al precedente art. 7 e per gli alunni disabili durante il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di trasporto, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività. Per casa si intende la dimora, anche temporanea dell'assicurato; per scuola si intende il luogo che l'assicurato deve raggiungere per espletare l'attività a lui designata dall'Istituzione scolastica.

In caso di totale responsabilità di terzi nessun indennizzo competerà all'Assicurato, qualora il danno sia interamente risarcito dal terzo. In caso di risarcimento parziale l'obbligo dell'indennizzo sarà parzialmente ridotto. In caso di colpa anche parziale del danneggiato o della persona che lo trasporta, l'indennizzo verrà ridotto al 50%.

Art. 13 - RISCHIO AERONAUTICO

Nell'ambito della copertura prestata con la presente polizza, l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili utilizzati da società di traffico aereo regolare ed autorizzato. Il risarcimento in questi casi, e solo per la parte eccedente l'indennizzo già percepito dalla compagnia assicurativa dell'aeromobile, non potrà superare il massimo complessivo di 10.000.000,00 per sinistro fatta salva la facoltà dell'Impresa di rivalersi sulla Società aeronautica. In caso di superamento del massimale indicato, i singoli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

Art. 14 - MORTE DA INFORTUNIO

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato o questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Per beneficiari si intendono, salvo designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono parificati al caso di morte il caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati.